

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Pluralità di parti: no ad un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa, a in favore di più parti vittoriose assistite da difensori diversi**

*In caso di pluralità di parti coinvolte nel giudizio, preme evidenziare che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'[art. 97 c.p.c.](#), ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. Solo quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose.*

## **Tribunale di Massa, sentenza 31.12.2015, n. 1379**

*...omissis...*

Contratto di subappalto. Rapporto tra la stazione appaltante e l'impresa subappaltatrice.

La fonte generatrice dell'obbligo di pagare le spettanze al subappaltatore è il contratto di subappalto, con il quale un soggetto assume, nei confronti dell'appaltatore (che diventa subappaltante), l'obbligazione di eseguire a proprio rischio parte dei lavori appaltati.

Pur trattandosi di uno schema contrattuale vincolante esclusivamente per le parti contraenti, il collegamento genetico con il contratto d'appalto ed il rapporto di diretta derivazione da quest'ultimo lo rende idoneo a produrre i propri effetti nei confronti della stazione appaltante, alla condizione, però, che la stessa rilasci la prescritta autorizzazione, che comunque non incide sulla sua posizione di terzietà.

Ne consegue che il rapporto-base rimane invariato fra le parti originarie: quindi, da un lato l'obbligo di versare il corrispettivo del subappalto è a carico dell'appaltatore e da quell'altro l'appaltatore continua ad essere responsabile esclusivo dell'esecuzione dei lavori, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1228 c.c., in base al quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi e colposi di coloro i quali, nel caso di specie, sono gli esecutori materiali della prestazione subappaltata. Si tratta più esattamente di una responsabilità per fatto altrui, confermata dalla previsione dell'azione di regresso verso il subappaltatore di cui all'art. 1670 c.c..

L'obbligo di pagare le spettanze al subappaltatore insorge a seguito dell'adempimento pieno ed esatto da parte del subappaltatore dell'obbligazione di eseguire a proprio rischio parte dei lavori oggetto del contratto d'appalto, in maniera collaborativa e strumentale al conseguimento del risultato dedotto nel contratto principale, nonché rispettosa delle direttive e prescrizioni degli organi pubblici responsabili della gestione tecnica e del controllo del cantiere, anche sotto il profilo della sicurezza.

Rappresenta, dunque, un principio pacifico in giurisprudenza, quello il base al quale il contratto di subappalto, pur potendo essere ricompreso nella categoria dei contratti derivati e subendo pertanto alcuni effetti dal contratto soprastante, mantiene comunque un elevato grado di autonomia rispetto al contratto di appalto.

In particolare, stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell'appalto, i quali restano distinti e autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell'uno dall'altro, sicchè nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22344 del 21/10/2009 (Rv. 609935)), a nulla valendo la circostanza che la pubblica amministrazione abbia autorizzato la conclusione del subappalto, posto che detta autorizzazione significa solo che il subappalto è consentito, ma non comporta la comparsa di un nuovo soggetto nel rapporto originario nè il sorgere di un rapporto giuridico tra la stessa pubblica amministrazione ed il subappaltatore (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18196 del 09/09/2004 (Rv. 576938)).

Difatti, in tema di appalto di opere pubbliche, l'approvazione nella determina amministrativa del subappalto consente di regolarizzare la posizione della ditta subappaltatrice sotto il profilo del corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici ma non determina, quale effetto giuridico vincolante per l'ente pubblico appaltante, la costituzione di un vincolo obbligatorio inerente alle formalità preventive richieste per il pagamento alla ditta appaltatrice delle somme riconosciute nella certificazione amministrativa e contabile del dovuto se non esiste l'apposizione nel provvedimento amministrativo di una clausola di accettazione espressa, idonea a costituire un rapporto diretto tra appaltante e subappaltatore (Trib. Roma Sez. II, 27-11-2012).

Pertanto la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Difatti, il contratto di appalto mantiene un'assoluta autonomia rispetto al contratto di subappalto e la diversità della fonte dell'obbligazione induce ad escludere la responsabilità solidale della stazione appaltante rispetto al credito dei subappaltatori.

Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16917 del 02/08/2011 (Rv. 618898)).

Modalità di pagamento del subappaltatore, in particolare contenuta nell'art. 118 d.lgs. 163/2006.

Sulla base di tali premesse, occorre procedere all'analisi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice contratti pubblici), disposizione normativa relativa alle modalità di pagamento dell'impresa subappaltatrice.

Dal tenore letterale dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 – vigente *ratione temporis* al momento delle indizione delle procedure di gara e delle sottoscrizioni dei due contratti di appalto de quibus – si ricava che, nel bando di gara, la stazione appaltante deve indicare che provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto xxxxxx nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Tuttavia, in caso di pagamento da parte dell'appaltatore, la norma precisa che è fatto obbligo a quest'ultimo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, poichè, in mancanza, di tale trasmissione entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Solo successivamente, con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 xxxxxx per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, entrato in vigore il 24/12/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), all'art. xxxxxx comma 3, dopo il terzo periodo, è stato aggiunto il seguente periodo: "ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti". Inoltre, è stato aggiunto il comma 3-bis "è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura". Tuttavia si tratta di modifiche non applicabili al caso in esame, non ricorrendone i presupposti.

Nel caso in esame, si precisa come nessuno dei due bandi di gara (pubblicati in data antecedente al 2011) prevedesse la modalità di pagamento diretta da parte dell'appaltante.

Inoltre, non è stata data sufficiente prova della riconducibilità dei contratti di subappalto all'ipotesi contemplata dall'art. 37 Codice contratti pubblici: circostanza che, invero, avrebbe comportato l'obbligatorietà del pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante. Difatti, tale disposizione è stata solo richiamata in due missive inviate dalla stessa T. S.R.L. alle due diverse committenti (docc. 18-19 attrice). Pertanto, è la stessa parte che vi ha interesse ad affermare di svolgere "attività particolarmente specializzata nella posa in opera di pali di sostegno" (cfr. pag. 10 conclusionale attrice).

Infine, non può trovare applicazione l'art. 13 L. 11 novembre 2011, n. 180, recante norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese (GU n. 265 del 14-11-2011), essendo il provvedimento entrato in vigore il 15/11/2011, quindi successivamente.

Di conseguenza, in caso di pagamento rimesso all'appaltatore (quale modalità di pagamento indicata in entrambi i contratti di appalto de quibus), la questione che si

pone è quella di comprendere se – al di là della sospensione dei pagamenti prevista all'art. 118 cit. – a carico della stazione appaltante cedano ulteriori obblighi, quale ad esempio, quello di sostituirsi all'appaltatore e provvedere direttamente a corrispondere gli importi dovuti al subappaltatore, stornandoli dal SAL maturato in relazione all'appalto.

Ad avviso di questo giudice, alla domanda non può che essere data una risposta negativa.

L'appaltante deve, difatti, ritenersi obbligata solo nei confronti della società appaltatrice e non deve eseguire pagamenti a favore dell'impresa subappaltatrice, in ottemperanza alle pattuizioni contenute nel contratto di appalto.

Si evidenzia come in entrambi i contratti di appalto non fosse previsto il pagamento diretto ai subappaltatori, essendo stato stabilito, infatti, che il pagamento ai subappaltatori sarebbe stato eseguito per il tramite dell'appaltatore e previa esibizione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori *omissis*.

Da quanto esposto emerge che il pagamento diretto ai subappaltatori non era contemplato negli atti di gara, non era indicato nel contratto ed è stato espressamente negato nelle autorizzazioni al subappalto. Da ciò consegue che non può essere perseguito in fase di esecuzione.

Le modalità di pagamento del corrispettivo debbono essere considerate parte integrante dell'accordo contrattuale e un'eventuale loro modifica in executivis, purchè debitamente motivata, potrebbe essere possibile solo con il consenso dell'appaltatore e del subappaltatore: consenso, peraltro, che, nel caso di specie, non è nemmeno emerso agli atti di causa. Pertanto, in assenza di specifiche deroghe ed eccezioni contenute nel D.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante non può intervenire unilateralmente sulle stesse.

Ne consegue che deve essere disattesa anche la domanda di risarcimento del danno, stante l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, per quanto sopra argomentato. Ugualmente deve intendersi rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, le domande della società appaltatrice T. devono, quindi, ritenersi infondate, non potendo trovare accoglimento in alcuna loro parte.

Spese di lite.

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).

Pluralità di parti.

Osservata la pluralità di parti coinvolte nel presente giudizio, preme evidenziare che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 663 del 25/01/1999 (Rv. 522599)).

Solo quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 476 del 13/01/2009 (Rv. 606040)).

p.q.m.

il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 283 dell'anno 2013, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta xxxxxxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, del Consorzio di xxxxx del Commissario straordinario pro tempore, e della xxxxxxxx provvede: rigetta le domande articolate da Txx persona del legale rappresentante pro tempore; condanna xxxxxxxxxxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Società xxx persona del liquidatore pro tempore, le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.336,15, di cui € 525,00 per la fase di studio della controversia, € 444,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 960,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 972,00 per la fase decisionale, € 435,15 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; condanna Txxxx in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al consorzio di xxx persona del Commissario straordinario pro tempore, le spese processuali, che liquida in complessivi € 9.266,70, di cui € 1.458,00 per la fase di studio della controversia, € 930,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.240,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 2.430,00 per la fase decisionale, € 1.208,70 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; condanna xxxxxxxx., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, le spese processuali, che liquida in complessivi € 5.560,25, di cui € 875,00 per la fase di studio della controversia, € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.600,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.620,00 per la fase decisionale, € 725,25 per spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.